

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art.76, comma 2 CCII

Concordato minore in continuità

Gestore della crisi: dott. Luciano Pirastru

Debitore: Carlo Galici

Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto dott. Luciano Pirastru, nato a Assemini (CA) il 13.12.1966, C.F.: PRSLCN66T13A474Z, domiciliata presso il proprio Studio ad Assemini, Via Carmine n.118, PEC: luciano.pirastru@cgn.legalmail.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari al n.633 Sezione A.

premessato che

- Il signor Carlo Galici, nato a Cagliari il 22.11.1983, c.f. GLCCRL83S22B354L (da ora anche semplicemente "debitore" ha depositato in data 20.01.2025 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Cagliari per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di sovraindebitamento alla quale è stato assegnato il n. 25/2025 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- Il signor Carlo Galici, è titolare della ditta individuale CGG di Carlo Galici, con sede ad Assemini, via Kennedy n.16, p.iva 03241330921, esercente attività di gestione di siti web, attività di agenzia viaggi (solo on line);
- con provvedimento in data del 28.01.2025 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Cagliari quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 74 ss. CCII (Allegato n.1);
- il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n.2);
- in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Cagliari;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, è stato iscritto al numero progressivo 126, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 9 agosto 2017;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dai debitori: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

Presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore

Il Gestore da atto che il debitore, imprenditore in continuità, presenta una situazione di sovraindebitamento unitario derivante sia da obbligazioni impenditoriali e personali e familiari, strettamente connesse all'andamento dell'attività. Pertanto ha avanzato una proposta di gestione della crisi da sovraindebitamento, con l'Istituto del Concordato minore.

Lo scrivente gestore ha preliminarmente analizzato la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.

Presupposto soggettivo

Lo scrivente gestore della crisi ha verificato che ricorrono i presupposti soggettivi come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1, poiché il debitore, ditta individuale esercente attività di impresa nell'ambito delle agenzie di viaggi on line, ha presentato la proposta di concordato minore in continuità rientra tra i soggetti legittimati a partecipare alla procedura, inoltre come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Il gestore della crisi ha anche accertato l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che il signor Carlo Galici non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte durante la loro vita.

Presupposto oggettivo

La scrivente ha, inoltre, verificato che la posizione del debitore (imprenditore minore) e appurato che lo stesso si trova in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, in base al quale si intende per «sovraindebitamento»: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Il gestore della crisi, sulla base delle verifiche, svolte ritiene che non siano stati compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, né che gli stessi abbiano posto in essere atti negli ultimi 5 anni idonei a tal fine.

Il controllo della documentazione prodotta dal debitore (art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) CCII)

Il sottoscritto gestore della crisi ha verificato che alla domanda risulti allegata la documentazione prevista dall'art. 75, comma 1, CCII:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- i contratti di finanziamento e gli estratti debitori;
- gli estratti di ruolo e l'estratto conto debitorio di ciascuno dei soci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- le visure catastali;
- il verbale di separazione dei coniugi
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute

Il gestore della crisi ha riscontrato la presenza dell'elenco dei creditori che vengono riportati nella tabella che segue con specifica indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione:

POSIZIONI DEBITORIE	IMPORTO	GRADO
Galici Marcella	11.682,53 €	privilegio art. 2751 bis CC n. 1
Mediolanum	98.199,08 €	ipotecario
Agenzia Entrate riscossione	140.025,16 €	privilegio
Agenzia Entrate riscossione	52.508,26 €	chirografario
Service Credit (Banca PSA)	3.031,00 €	chirografario
Cerved Credit (Banca Spa)	19.488,00 €	chirografario
Compass Spa	200,00 €	chirografario
Unicredit e Medio Credito	26.144,59 €	chirografario
FCA Bank	14.774,50 €	chirografario
Mobilize Financial Services	10.449,00 €	chirografario
Bonetti Ludovica	2.000,00 €	privilegio
Pirastu Luciano	2.347,12 €	prededuzione
TOTALE	380.849,24 €	

- gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. Secondo la definizione fornita dall'art. 94, comma 2, CCII il gestore della crisi non riscontra la presenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

- la documentazione relativa a salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Il gestore della crisi, tenuto conto della natura del soggetto che presenta la domanda di concordato minore e dei componenti del suo nucleo familiare ha riscontrato la presenza della seguente documentazione:

- Dichiarazioni dei redditi;
- Elenco spese per l'attività lavorativa e per il mantenimento minimo.

Dalla documentazione messa a disposizione dal debitore lo scrivente gestore della crisi ha potuto ricostruire la situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare.

Il nucleo familiare è così composto da A. Julieth Calderon B dal 12.12.2020, con due figli a carico Isabella Garcia Calderon nata il 12.08.2010 a Pereira (Colombia), Juan Jose Garcia Calderon nato il 12.09.2015 a Pereira (Colombia).

Il Signor Galici contribuisce al mantenimento di un'altra figlia nata da precedente matrimonio Nicole Galici nata a Monserrato il 22.08.2015. Quest'ultima vive nella casa coniugale acquistata dal signor Galici e l'ex moglie Alessandra Sanna sita a Serdiana, sulla quale grava mutuo ipotecario.

Spese del nucleo familiare:

SPESE NUCLEO FAMILIARE	MENSILI
Spesa alimentari, igiene e pulizia casa	€ 450,00
Restituzione prestito mamma	€ 210,00
Affitto	€ 500,00
Condominio	€ 30,00
Spese aziendali	€ 150,00
Spese carburante (visita figlia)	€ 100,00
Assegno mantenimento	€ 500,00
Mutuo Ipotecario 50 %	€ 430,00
Utenza luce	€ 75,00
Utenza acqua	€ 40,00
Totale	€ 2.485,00

Le attività preliminari svolte dal gestore della crisi

Come si è avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, il sottoscritto gestore della crisi, al fine di poter compiutamente redigere la relazione particolareggiata prevista dall'art. 76, comma 2 CCII ha verificato preliminarmente:

- la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato minore;
- l'assenza di cause di inammissibilità;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Al fine di poter meglio valutare l'attendibilità della documentazione stessa e di acquisire ogni ulteriore elemento utile alla redazione della relazione particolareggiata ed alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, il sottoscritto ha svolto gli opportuni riscontri mediante richiesta informazioni ai creditori.

In particolare, sono stati effettuati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- esame delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Capoterra;
- verifica posizione debitoria degli istanti presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- visura presso il Registro Imprese.

Metodologia del lavoro

Nella scelta della metodologia di lavoro il sottoscritto gestore ha costantemente applicato, come principio informatore, il generale criterio di prudenza, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori secondo l'ordine ed i rispettivi gradi di prelazione, tenuto conto dell'attivo disponibile che potrà essere destinato al soddisfacimento del ceto creditorio.

Cenni storici e giuridici dei soggetti sovraindebitati

Essendo il debitore istante una ditta individuale, la scrivente tramite la visura camerale storica effettuata presso il competente Registro delle Imprese ha potuto desumere e rappresentare le informazioni iniziali di riferimento.

Si riportano i seguenti dati del debitore:

- **Denominazione:** CGG di Carlo Galici
- **Data di costituzione:** 05.05.2009
- **Iscrizione:** Camera di Commercio di Cagliari-Oristano
- **Oggetto dell'attività:** gestione di siti web e agenzie di viaggi
- **Forma giuridica:** ditta individuale

Origini e cause del sovraindebitamento (art. 76, comma 2, lett. a) primo periodo, CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta e quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore stesso hanno permesso di ricostruire che gli avvenimenti e le motivazioni che hanno generato l'insorgenza dell'esposizione debitoria sono riconducibili a:

I primi sintomi della situazione del sovraindebitamento iniziano nel corso dell'anno 2020, a seguito di eventi che hanno modificato gli equilibri della ditta.

In primo luogo interviene nel corso del 2019 il divorzio, che ha effetti finanziari immediati per riconoscimento dell'assegno di mantenimento per € 500,00 al mese e l'accollo della metà del mutuo per la casa di abitazione.

A seguito del divorzio nel corso del 2020 contraeva nuovo matrimonio, con nuove obbligazioni familiari.

A livello imprenditoriale, causa COVID, l'azienda, essendo basata su intermediazione di pacchetti turistici, ha subito un drastico calo nel corso del 2020, fino ad azzerare totalmente i ricavi nel 2021.

Tale situazione ha influito anche con la situazione debitoria nei confronti dell'erario, in quanto avendo dichiarato notevoli ricavi nel 2019, si è trovato con debito di imposta importanti non più sostenibili per la mancanza di incassi generati dalla situazione pandemica.

La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 76 comma 2, lett. a) secondo periodo, CCII)

Il gestore della crisi ritiene che il debitore abbia manifestato un comportamento diligente al momento di assumere le proprie obbligazioni.

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 76, comma 2, lett. b), CCH))

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei debitori risulta che la situazione descritta è confermata. Tutte le difficoltà economiche sopra elencate, hanno determinato la crisi economica del signor Galici.

Il gestore della crisi ritiene opportuno rappresentare i dati in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, che di seguito si illustrano:

- composizione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare:
-

Beni Immobili

IMMOBILI	QUOTA	categoria	foglio	particella	sub	rendita
Via Col del Rosso Cagliari	11,11%	C2	A5	1320	11	€ 75,76
Via Col del Rosso Cagliari	11,11%	A2	A5	1320	17	€ 1.102,64
Via Tofane Cagliari	11,11%	C6	A5	1320	28	€ 26,96
Via Manno Sordiana	50%	A2	32	1286	5	€ 504,84

Gli immobili posseduti sono tutti in quota parte, i primi tre derivanti da quote in successione per la morte del padre, e in ogni caso possedute per il 75% dalla madre, che attualmente abita insieme alle due sorelle e altri familiari, l'immobile di Sordiana, invece, è usato quale abitazione dalla ex moglie e la figlia minorenni.

Beni mobili

Il debitore ha dichiarato di aver acquistato in data 13/10/2020 una autovettura Dacia Duster targata GB591TW successivamente rivenduta in data 03/03/2021, il valore di acquisto risulta pari ad € 14.875,10 mentre il valore della vendita è dichiarato € 15.800,00, acquistava contestualmente una Ford Cmax usata targata EP889ST, rivenduta a novembre 2022 ad € 4.500,00, e comprava una Citroen Sara Picasso targa FP885YP, reimmatricolata in Italia 11/06/2018, anno di prima immatricolazione 2007, valore commerciale circa € 1.000,00.

Tutte queste operazioni appaiono finalizzate al recupero di liquidità per far fronte alla situazione debitoria.

- capacità reddituale:

MODELLO REDDITI	ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTE	REDDITO DISPONIBILE ANNUO	REDDITO DISPONIBILE MENSILE
Unico	2021	-€ 1.707,00	€ -	-€ 1.707,00	-€ 142,25
Unico	2022	€ 48.525,00	€ 9.404,00	€ 39.121,00	€ 3.260,08
Unico	2023	€ 59.006,00	€ 14.351,00	€ 44.655,00	€ 3.721,25
Unico	2024	€ 40.123,00	€ 6.644,00	€ 33.479,00	€ 2.789,92

Il reddito disponibile al netto delle spese mensili per il sostentamento del nucleo che come più sopra riepilogato ammontano ad € 2.485,00 per il 2025 è pari ed € 305,00, all'interno delle spese mensili per il sostentamento del nucleo sono indicate anche le spese per il mutuo la cui rata è di circa € 430,00 mensili, la somma

disponibile, anche in un ottica di ripresa costante del lavoro è di € 1.000,00 mensili, che permette di prevedere un impegno mensile di circa € 600,00 per il pagamento dei debiti privilegiati e chirografari, oltre alle somme dovute per il mutuo e i compensi OCC e Advisor.

Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

A tal fine sono stati esaminati la documentazione fornita dal ricorrente, i dati registrati alle banche dati consultate:

- a) Centrale rischi presso Banca d'Italia
- b) Centrale di allarme interbancaria
- c) Attestazione Agenzia Entrate Riscossione
- d) Attestazione CRIF
- e) Visura protesti

Valutazione completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 76, comma 2, lett. d) primo periodo, CCII)

Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto gestore della crisi ha fatto riferimento alla documentazione allegata, all'ulteriore documentazione messa a disposizione su richiesta della scrivente nonché ai dati consultabili dalle banche dati.

Con riferimento alla completezza della documentazione depositata dai ricorrenti, il sottoscritto accerta la corrispondenza e la presenza di tutta la documentazione prevista.

Tuttavia l'elenco potrebbe essere integrato qualora la procedura lo richieda o qualora le caratteristiche specifiche della procedura richiedano ulteriori accertamenti o verifiche da parte dello scrivente professionista facente funzione di OCC o del giudice.

In relazione alla attendibilità della stessa, le indagini ricognitive condotte (anche a mezzo delle banche dati dell'anagrafe tributaria e ai sistemi di informazioni creditizie) portano a confermare con fondamento l'attendibilità della documentazione prodotta.

La proposta formulata dal Sig. Galici come in seguito maggiormente dettagliata presuppone:

- la messa a disposizione di una somma di 28.800,00. euro, pari a un importo di € 600,00 mensili, maggiore del controvalore della quota parte degli immobili di proprietà e del valore dell'auto, calcolato in base al valore di mercato.

Il gestore della crisi ha verificato nella maniera più compiuta possibile quanto richiesto dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Per quanto riguarda il concetto di completezza il gestore ha riscontrato la presenza della documentazione in precedenza elencata come espressamente prevista dall'art. 75, comma 1, CCII.

Per quanto riguarda il concetto di attendibilità, il gestore della crisi ha effettuato gli opportuni riscontri della veridicità e dunque dell'attendibilità della documentazione prodotta (anche in ordine agli atti di straordinaria amministrazione o alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria così come prospettata) mediante accesso autonomo alle Banche Dati ovvero mediante circolarizzazione delle singole posizioni debitorie e/o creditorie. Con particolare riferimento alla attendibilità della documentazione e delle informazioni contenute nel piano il gestore ha ritenuto di effettuare una valutazione in ordine alla fattibilità del piano che viene proposto dal debitore.

All'esito delle verifiche documentali e degli ulteriori riscontri, il gestore della crisi ritiene quindi che la documentazione presentata dal ricorrente a corredo della domanda risulti completa e attendibile.

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. **O.C.C. di Cagliari**, con sede legale Cagliari, importo complessivo euro 3.911,86 come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione, in data 09/12/2025 è stato effettuato il pagamento dell'acconto per € 1.567,99, il debito residuo è pari ad € 2.347,12;
2. **Advisor Avv. Ludovica Bonetti**, con studio in richiedente le somme complessive di euro € 2.000,00 a titolo di assistenza legale alla procedura di Concordato minore, con grado di prelazione di privilegio;
3. **Mobilize Financial Services**, via Tiburtina n.1150, Roma, per l'importo di € 10.449,00 con grado chirografario;
4. **FCA Bank**, € 14.774,50, con grado chirografario;
5. **Galici Marcella**, a titolo di saldo retribuzioni € 11.682,53, con grado di privilegio ex art. 2751 bis n. 1;
6. **Mediolanum Spa**, mutuo n. 001-01409900 cointestato con Sanna Alessandra € 98.199,08, pec:bancamediolanum@pec.mediolanum.it, con grado ipotecario;
7. **Cerved Credit (Banca Psa)**, € 19.488,00 con grado chirografario;
8. **Compass Spa** € 200,00 con grado chirografario;
9. **Unicredit** € 493,02 con grado chirografario;
10. **Medio Credito Centrale** € 25.651,57 con grado privilegio;
11. **Service Credit Spa (Banca Psa)** € 3.031,00 ;
12. **Agenzia delle Entrate Riscossione** € 140.025,16, con grado di privilegio
13. **Agenzia delle Etrate Riscossione** € 52.508,26, con grado chirografario.

Giudizi pendenti

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha attivato sia dei pignoramenti presso terzi che delle procedure di fermo amministrativo sulle autovetture.

Il piano: le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori (art. 76, comma 2, lett. f), CCII)

Il sottoscritto gestore espone di seguito il piano allegato dai debitori alla domanda di accesso al concordato minore che, nel dettaglio, può articolarsi come segue

- Riepilogo del passivo concordatario euro 380.849,24,72

Passivo prededucibile euro **2.347,12**

- Spese in prededuzione e spese di funzionamento euro € 2.347,12 (O.c.c. , spese di procedura)
- *Passivo ipotecario* euro 98.199,08.

Il passivo ipotecario, relativo al mutuo Mediolanum, sarà pagato per intero, così come le spese in prededuzione (OCC) e in privilegio (Advisor).

La soddisfazione dei creditori seguirà la seguente tabella, con esclusione dei debiti che saranno pagati per intero:

POSIZIONI DEBITORIE	IMPORTO	GRADO	% riparto	
Galici Marcella	€ 11.682,53	privilegio art. 2751 bis CC n. 1	13,000%	1.518,73 €
Agenzia Entrate riscossione	€ 140.025,16	privilegio	13,000%	18.203,27 €
Mediocredito Centrale	€ 25.651,57	privilegio	13,000%	3.334,70 €
Agenzia Entrate riscossione	€ 52.508,26	chirografario	5,700%	2.992,97 €
Service Credit (Banca PSA)	€ 3.031,00	chirografario	5,700%	172,77 €
Cerved Credit (Banca Spa)	€ 19.488,00	chirografario	5,700%	1.110,82 €
Compass Spa	€ 200,00	chirografario	5,700%	11,40 €
Unicredit	€ 493,02	chirografario	5,700%	28,10 €
FCA Bank	€ 14.774,50	chirografario	5,700%	842,15 €
Mobilize Financial Services	€ 10.449,00	chirografario	5,700%	595,59 €
TOTALE	€ 278.303,04			28.810,50 €

Si precisa che il debito verso Mediolanum (Mutuo ipotecario) pari ad € 98.199,08, rata mensile circa € 430,00, i debiti verso OCC e verso Advisor, rispettivamente in prededuzione e in privilegio, saranno soddisfatti per intero e con tempistiche diverse.

- Il Fabbisogno concordatario

Al fine di meglio comprendere i contenuti della presente proposta di concordato minore, si riepiloga di seguito il fabbisogno concordatario riclassificando i creditori per grado di privilegio al loro valore di estinzione:

- Spese in prededuzione e spese di funzionamento
- Crediti ipotecari
- Crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2752 comma 1 c.c.

➤ Creditori chirografari

Il fabbisogno concordatario complessivo risulterà pertanto pari ad euro 131.356,70.

Come è noto tra *piano* e *proposta* esiste un rapporto causale rappresentabile come mezzo (il piano) per raggiungere il fine (la soddisfazione dei creditori nelle modalità evidenziate nella proposta), di modo che sarà la pratica attuazione dell'attività descritta dal piano a consentire l'ottenimento dei risultati attesi fissati nella proposta concordataria presentata ai creditori per la loro approvazione.

Tali risorse nell'imminenza della omologa consentiranno di pagare integralmente (100%):

- le spese di giustizia e di funzionamento
- i crediti prededucibili
- i crediti Ipotecari e privilegiati (*oppure indicare la percentuale di soddisfazione anche per i creditori privilegiati in base all'ordine degli stessi*)

Le tempistiche di pagamento

I tempi di pagamento, come sopra indicati, si possono riepilogare come segue:

Determinazione somma messa a disposizione	Quota semestrale	Quota mensile
Quota omologa piano	€ 3.601,31	€ 600,22
Quota 6 mesi dopo omologa piano	€ 3.601,31	€ 600,22
Quota 12 mesi dopo omologa piano	€ 3.601,31	€ 600,22
Quota 18 mesi dopo omologa piano	€ 3.601,31	€ 600,22
Quota 24 mesi dopo omologa piano	€ 3.601,31	€ 600,22
Quota 30 mesi dopo omologa piano	€ 3.601,31	€ 600,22
Quota 36 mesi dopo omologa piano	€ 3.601,31	€ 600,22
Quota 48 mesi dopo omologa piano	€ 3.601,31	€ 600,22
Somma totale messa a disposizione 4 anni	€ 28.810,48	
Composizione per creditore delle rate		
Galici Marcella	€ 1.518,73	€ 189,84
Agenzia Entrate Riscossione	€ 21.196,24	€ 2.649,53
Mediocredito Centrale	€ 3.334,70	€ 416,84
Service Credit	€ 172,77	€ 21,60
Cerved Credit	€ 1.110,82	€ 138,85
Compass Spa	€ 11,40	€ 1,43
Unicredit	€ 28,10	€ 3,51
FCA Bank	€ 842,15	€ 105,27
Monilize Financial Services	€ 595,59	€ 74,45
	€ 28.810,50	€ 3.601,31

Prospetto dimostrativo delle risorse disponibili	
Reddito disponibile mensile	€ 2.789,92
Spese mensili (come da prospetto)	€ 2.485,00
Reddito netto disponibile	€ 304,92
Spese che si intende pagare per intero e con tempistiche diverse	
Mediolanum (rata mensile)	€ 430,00
Reddito mensile disponibile	€ 734,92
Rata mensile proposta	€ 600,22

Indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi (art. 76, comma 2, lett. g)

La proposta di concordato minore prevede la formazione di classi che, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, esprimono i creditori che hanno posizioni giuridiche e interessi economici omogenei.

Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII)

Il gestore della crisi, al fine di rispettare quanto richiesto dalla normativa sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ha effettuato un'analisi comparativa tra:

- la proposta prospettata dal ricorrente in ordine al complesso dei pagamenti a beneficio dei creditori e
- lo scenario alternativo che potrebbe derivare dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata.

Attualmente il signor Galici non è in grado di adempiere integralmente alle obbligazioni contratte.

Elenco della metodologia di lavoro, ovvero i metodi di stima e di valorizzazione utilizzati:

Beni mobili

I beni mobili esistenti, PC e autovettura, non offrono possibilità di valutazione per una alternativa liquidatoria.

Beni immobili

IMMOBILI	QUOTA	categoria	foglio	particella	sub	rendita
Via Col del Rosso Cagliari	11,11%	C2	A5	1320	11	€ 75,76
Via Col del Rosso Cagliari	11,11%	A2	A5	1320	17	€ 1.102,64
Via Tofane Cagliari	11,11%	C6	A5	1320	28	€ 26,96
Via Manno Sordiana	50%	A2	32	1286	5	€ 504,84

Per quanto riguarda gli immobili siti nel Comune di Cagliari, si tratta di beni immobili derivanti da successione nei quali abitano la Mamma ed altri familiari. Pertanto, in un'ottica liquidatoria, sono prive di appetibilità per il mercato, trattandosi di quote di minoranza in immobili occupati. La vendita forzata richiederebbe preventivamente un processo di divisione lungo ed oneroso.

Per quanto riguarda l'immobile di Sordiana è in comproprietà con la ex moglie ed è utilizzato per abitazione della stessa e della figlia. Lo stesso immobile è gravato da provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della ex coniuge, in quanto collocataria della figlia minore, tale vincolo, regolarmente trascritto e opponibile ai terzi, rende la quota del debitore virtualmente invendibile, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.

Pertanto, la messa a disposizione di finanza futura, derivante dalla continuazione dell'attività imprenditoriale, attraverso il presente piano garantisce ai creditori un soddisfacimento certo e immediato, altrimenti irrealizzabile attraverso la liquidazione dei beni.

Voce di Attivo	Valore in Liquidazione (Stima)	Valore nel Concordato
Quote Immobili Cagliari (11%)	€ 0 (Invendibili)	Compresi nei € 28.810,50
Quota Immobile Sordiana (50%)	€ 0 (Occupata/Vincolata)	Compresi nei € 28.810,50
	Autovettura Citroen (2007)	€ 1.000
TOTALE PER CREDITORI	Somma proposta (oltre Mediolanum, OCC e Advisor)	€ 28.810,50

La valutazione del merito creditizio

Come richiesto dall'art. 76, comma 3, CCII il gestore della crisi ha verificato se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento dell'erogazione dei finanziamenti in osservanza all'art. 124-bis T.U.B.

Il sottoscritto/a gestore della crisi ha svolto tale verifica cercando di ricondurre l'analisi a parametri il più possibilmente oggettivi, analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale potesse essere la condizione economico patrimoniale del ricorrente al momento del finanziamento.

Il gestore della crisi, in considerazione della tipologia soggettiva del debitore ha adottato i seguenti parametri:

- per le imprese individuali e i professionisti, artisti, lavoratori autonomi, la valutazione della capacità di rimborso del debito si è basata su un'analisi del merito creditizio che tenesse conto dell'effettiva capacità del debitore di conseguire flussi idonei al rimborso del finanziamento, tenuto conto del proprio reddito storico e prospettico e dedotto l'importo necessario al mantenimento familiare.

Preso atto che la riforma introdotta dall'art. 4 ter, comma 1 lettera g) del D.L. 28/10/2020 numero 137, convertito con Legge 18/12/2020 numero 176, ha modificato l'art 69 CCII, ponendo l'accento sulla centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento.

Come risulta dalla relazione, l'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite, in sede di incontro con il debitore, hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Galici che sono riconducibili a:

- Spese ingenti per causa separazione;
- Crisi aziendale dovuta alla pandemia COVID.

Trattandosi di un nucleo familiare monoreddito, la somma di questi eventi ha causato un progressivo indebitamento, aggravato dall'impossibilità di incrementare il reddito.

Valutata la situazione e preso atto delle modifiche summenzionate, per valutare la meritevolezza occorre analizzare quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del rinnovato Codice della Crisi e dell'insolvenza (CCII)

Per l'accesso al piano, la proposta non è ammissibile quando l'indebitato "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode" ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima.

Pertanto, la meritevolezza dovrà essere esclusa solo nei casi ove si accerterà che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode (cfr. Trib. Roma 23/12/2019: gli atti di frode non sono quelli previsti dall'art. 173 Legge Fallimentare; sono invece tutti gli atti fraudolenti revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e "gli atti volutamente depurativi e cioè gli atti che comportano un aumento del passivo o una diminuzione dell'attivo, ovvero che dolosamente simulano attività inesistenti").

Pertanto, fino all'intervento della legge n. 176/2020, la meritevolezza era una circostanza verificata dal Giudice in sede di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012. Nella precedente previsione dell'art. 12-bis, L. 3/2012, l'omologazione del piano era esclusa ogni qualvolta il consumatore avesse assunto "obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" ovvero quando avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.Lgs 12 gennaio 2019.

Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal ricorrente non può in alcun modo ricadere nelle ipotesi previste dall'art. 69 comma 1, CCII.

Con riferimento all'introduzione delle nuove disposizioni, ne emerge, con tutta evidenza, un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto in maniera particolarmente elastica ed estensiva, il cui fine ultimo è quello di concedere alle persone meritevoli nuove possibilità di vivere serenamente e senza l'assillo di dover pagare totalmente i propri creditori, molte volte corresponsabili delle attuali loro condizioni di sovraindebitamento, e di dare agli stessi una nuova ed ulteriore chance di lavoratori, professionisti, imprenditori e consumatori, ottenendo l'esdebitazione.

Inoltre non va dimenticato che nella valutazione della colpa dell'indebitato non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Come già anticipato, sul punto, dalla lettura congiunta dell'art. 124 bis T.U.B. e dell'art. 12 bis L. 3/2012, ora contenuto nell'art 69, comma 2 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, emerge chiaramente l'onere a carico del finanziatore, ossia quello di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Pertanto, il giudizio sulla meritevolezza andrà anche analizzato e parametrato tenendo conto del comportamento dell'ente finanziatore. Il legislatore prevede uno specifico obbligo del finanziatore nell'acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente. La ratio della norma è di tutelare il merito creditizio e, allo stesso

tempo il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Dunque, si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessaria la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Nel caso di violazione di quanto previsto all'art. 124 bis T.U.B., il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione casuale esclusivamente all'intermediario finanziario. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, appunto intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e per aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. Si ribadisce dunque che, in base al combinato disposto degli artt. 12, comma 2, l.n.3/2012, 124 bis T.U.B., deve ritenersi che molto spesso il debitore, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

Alla luce di tutto quanto sopra delineato, la situazione debitoria complessiva del ricorrente è principalmente nei confronti di creditori privati del sistema bancario e degli intermediari finanziari, dunque, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore del debitore ovvero accettato che l'esposizione fosse garantita da questo sulla base di una adeguata istruttoria preventiva, tenendo conto della solvibilità dello stesso ricorrente.

Pagamento non integrale dei creditori assistiti da privilegio pegno o ipoteca

Ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere non pagati integralmente purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione con riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione come attestato dall'O.C.C., rectius Gestore della Crisi. Qualora il piano preveda il pagamento non integrale di tali creditori il gestore della crisi dovrà rilasciare un'attestazione che dovrà indicare in che misura il creditore prelazio -anche il creditore munito di privilegio generale - potrebbe essere soddisfatto dalla liquidazione dei beni su cui esercita la prelazione.

Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo scrivente ritiene che la proposta di concordato minore, come emerge dal piano predisposto, pur con l'alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri,

- vista la domanda presentata dal ricorrente per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 74 e seguenti del CCII;
- verificata la veridicità dei dati e dei documenti contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili;

può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Il fascicolo dei documenti allegati

Si riportano i documenti allegati:

1. nomina gestore
2. preventivo

3. certificato di residenza e di stato di famiglia
4. visura camerale CGG di Carlo Galici
5. Buste paga da pagare Galici Marcella
6. contratto di mutuo Mediolanum cointestato con Sanna Alessandra
7. patente di guida Carlo Galici
8. tessera sanitaria Carlo Galici
9. Modello Unico 2022 redditi 2021
10. Modello Unico 2022 integrativa
11. Modello Unico 2023 redditi 2022
12. Modello Unico 2024 redditi 2023
13. Modello Unico 2025 redditi 2024
14. verbale di separazione personale dei coniugi 2020
15. lettera FCA Bank
16. creditore Mobilize Financial Services
17. comunicazione fermo amministrativo 025-PFA-00006085-02580202500000943000
18. ricerca catastale Galici Carlo

Con osservanza

Assemini 19/03/2026

Dott. Luciano Pirastru